

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

OGGETTO	<i>Lotto 3 – Copertura assicurativa kasko</i>
----------------	---

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova</i> <i>Sede Legale:</i> <i>Piazzale Mazzini, 2</i> <i>16122 – GENOVA (GE)</i> <i>C.F. 80007350103</i>
----------------------------	--

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Stefano Salvarani</i>
--------------------------------------	--------------------------

CENTRALE DI COMMITTENZA	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana</i>
--------------------------------	--

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	<i>Rossella Bardinu</i>
---	-------------------------

DEFINIZIONI	
Contraente/Ente	<i>La Città Metropolitana di Genova che stipula il contratto di assicurazione</i>
Assicurazione	<i>Il contratto di assicurazione</i>
Polizza/Contratto	<i>Il documento che prova l'assicurazione</i>
Assicurato/Persone assicurate	<i>Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione</i>
Società	<i>L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)</i>
Broker	<i>La ASSIDEA Srl</i>
Premio	<i>La somma dovuta dal Contraente alla Società</i>
Sinistro	<i>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione</i>
Rischio	<i>La probabilità che si verifichi il sinistro</i>
Indennizzo o indennità	<i>La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro</i>

DEFINIZIONI	
Accessori/optional	<p><i>installazioni stabilmente fissate al veicolo e costituente dotazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>di serie;</i> • <i>fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;</i> • <i>non di serie e non rientrante negli optional forniti dalla casa costruttrice;</i> • <i>apparecchi audio – fono – visivi;</i>
Apparecchi Audio/Fono Visivi	<p><i>radio, giradischi, lettori di compact disk, mangianastri, televisori, registratori, navigatori satellitari o simili, radio telefoni e telefoni cellulari stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico, la cui sottrazione si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.</i></p>
Valore Commerciale	<p><i>valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, desunto dall'ultima edizione antecedente il sinistro di Quattroruote o Eurotax Giallo per i veicoli non presenti nel listino Quattroruote o, in mancanza, da rivenditori autorizzati o dal valore di mercato.</i></p>

SOMMARIO	
	<i>Pagina</i>
SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO	4
A.1. Oggetto dell'assicurazione	4
A.2. Veicoli assicurati	4
A.3. Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni	5
A.4. Colpa Grave – Rinuncia al diritto di surrogazione	5
SEZIONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	6
B.1. Denuncia di sinistro	6
B.2. Riparazioni – Reintegrazione in forma specifica	6
B.3. Determinazione dell'ammontare del danno	6
B.4. Liquidazione del danno – Mandato e nomina dei periti liquidatori	6
B.5. Pagamento dell'indennizzo	7
B.6. Esonero denuncia altre assicurazioni	7
B.7. Recesso in caso di sinistro	7
B.8. Osservazione del bilancio tecnico	7
SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	8
C.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	8
C.2. Modifiche dell'Assicurazione	8
C.3. Aggravamento di rischio	8
C.4. Diminuzione del rischio	8
C.5. Durata e proroga dell'assicurazione	8
C.6. Rescindibilità annuale	8
C.7. Oneri fiscali	8
C.8. Foro competente	9
C.9. Estensione territoriale	9
C.10. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	9
C.11. Interpretazione del contratto	9
C.12. Forma delle comunicazioni alla Società	9
C.13. Rinvio alle norme di legge	9
C.14. Premio – Regolazione del premio	9
C.15. Calcolo del premio lordo	10
C.16. Coassicurazione e delega	10

SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO

A.1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale, entro i limiti della somma assicurata, per i danni materiali e diretti (anche parziali) derivanti dal danneggiamento dei veicoli assicurati, durante la circolazione, la sosta o il ricovero, conseguenti a :

- urto in genere, collisione con persone e/o animali e/o con altri veicoli anche non identificati o in sosta, uscita di strada, ribaltamento;
- caduta od urto di oggetti in genere;
- eventi atmosferici: neve, grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, terremoto;
- eventi sociopolitici e vandalici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- traino attivo/passivo e/o manovra a spinta o a mano purchè dovuti a necessità di liberare il luogo ove è avvenuto il danno o per trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile;
- rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi entro il limite massimo di € 500,00 per sinistro.

Sono compresi in garanzia gli accessori, gli impianti, i dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo é destinato, con la sola esclusione di accessori audio - fono – visivi, non stabilmente fissati sul veicolo.

La garanzia è prestata a favore di dipendenti, Segretario e Direttore Generale, Amministratori autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto in occasione di missioni o per adempimento di servizio o di mandato fuori dell'Ufficio. L'assicurazione si intende altresì prestata in favore di dipendenti diretti o demandati in forza presso Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs n. 267/2000, il Direttore ed i membri del Consiglio di Amministrazione (compreso il Presidente) delle medesime Istituzioni ed altri soggetti autorizzati dal Contraente.

La garanzia comprende anche:

- per il Segretario/Direttore Generale, i trasferimenti da/per l'Ente di appartenenza, o la residenza dello Stesso, ad altri Enti presso cui svolga la propria attività per effetto di convenzioni e/o altri incarichi in genere, in quanto ciò costituisca prestazione di servizio o sia in dipendenza dell'incarico assegnato.
Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che la garanzia è altresì prestata a favore del Segretario che svolga incarichi di supplenza e/o a "scavalco" presso l'Ente contraente, compreso il rischio in itinere;
- i rischi di espletamento del mandato compresi i viaggi di trasferimento, le missioni ed il rischio in itinere;
- per gli Amministratori i rischi di espletamento del mandato o incarico compresi i viaggi di trasferimento, le missioni ed il rischio in itinere;
- i trasferimenti compiuti, per ragioni di servizio, missione o mandato, anche non comportanti corresponsione di missione o indennità chilometrica.

L'indennizzo sarà effettuato dalla Società, a termini di contratto, per tutte le condizioni richieste, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione dei veicoli assicurati.

A.2 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati veicoli a motore di proprietà od in uso privato di:

- veicoli a motore di proprietà od in uso privato a qualsiasi titolo dei dipendenti del Contraente, compreso il Direttore, il Segretario/Direttore Generale, gli Amministratori, i dipendenti di Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (compresi il Direttore ed i membri del Consiglio di Amministrazione) o di soggetti autorizzati dal Contraente

La garanzia è prestata senza l'obbligo della preventiva comunicazione degli estremi delle persone assicurate e dei veicoli

Lotto 3 – Copertura assicurativa Kasko

utilizzati, per l'identificazione dei quali si farà riferimento alle risultanze dei libri e registri di amministrazione del Contraente e/o a qualsiasi altra eventuale documentazione sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta;
- generalità/carica/funzione delle persone assicurate;
- chilometri percorsi.

Il Contraente si obbliga ad esibire i libri, registri e la documentazione anzidetta in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli.

In caso di sinistro dovrà essere prodotta dichiarazione del Contraente, o documentazione equipollente, che il veicolo si trovava in missione (o per adempimento di compiti di ufficio o mandato) per conto e/o su autorizzazione dello stesso.

A.3 Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima di € 15.000,00 a primo rischio assoluto per ogni veicolo assicurato con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'indennizzo dovuto sarà comprensivo di I.V.A. ove non recuperabile dall'Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge. Non costituisce decadenza dalla garanzia il caso in cui la mancata abilitazione sia dovuta a mancato ed involontario rinnovo della stessa, purché la medesima successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo utilizzato;
- b) determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbono rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti, o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- c) subiti dal veicolo se guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove;
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività od in conseguenza diretta di eruzioni vulcaniche e in occasione di fenomeni naturali in genere, salvo quanto previsto per eventi atmosferici di cui alle garanzie prestate, a condizione che il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- f) subiti dagli apparecchi audio - fono - visivi non stabilmente fissati sul veicolo.

A.4 Colpa Grave – Rinuncia al diritto di surrogazione

L'impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del conducente e dei trasportati. La Società, pertanto, rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916 del C.C. nei confronti delle persone succitate, sempreché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SEZIONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**B.1 Denuncia di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., deve darne avviso scritto, secondo le modalità previste dal contratto, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

La denuncia dovrà inoltre contenere quanto segue:

- data e luogo della missione o trasferimento e relativa autorizzazione se prevista;
- generalità dell'Assicurato autorizzato alla missione o che ha effettuato il trasferimento;
- dati identificativi del veicolo utilizzato;
- esclusivamente nei casi di eventi sociopolitici dovrà essere fatta denuncia all'Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia vistata dall'Autorità medesima.

B.2 Riparazioni – Reintegrazione in forma specifica

L'Assicurato ha facoltà di far riparare il veicolo danneggiato, anche in mancanza di consenso della Società, come segue:

- immediatamente per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o officina;
- trascorsi 5 gg. non festivi dal ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro per le altre riparazioni.

La Società ha la facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo o le sue parti che siano state danneggiate o distrutte in luogo di corrispondere la somma liquidabile, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendone il valore. In tali casi la Società deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cinque giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società ha infine la facoltà di richiedere l'esibizione della regolare fattura.

B.3 Determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO", la Società rimborserà il danno in caso di sinistro, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, come segue:

- Danno totale:
 - liquidazione del danno pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, I.V.A. compresa se non detraibile, dedotto il valore di recupero, con il massimo di € 15.000,00;
- Danno parziale:
 - liquidazione del danno, IVA compresa se non detraibile, senza tenere conto del degrado d'uso delle parti del veicolo danneggiate o distrutte, con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e, in ogni caso, di € 15.000,00.

Sono compresi in garanzia gli accessori, gli impianti, i dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, con la sola esclusione di accessori audio - fono - visivi, non stabilmente fissati sul veicolo.

B.4 Liquidazione del danno – Mandato e nomina dei periti liquidatori

Lotto 3 – Copertura assicurativa Kasko

L'ammontare del danno é concordato direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata. Qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, compresa la quantificazione e/o indennizzabilità del danno, le Parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

B.5 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività delle garanzie e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 gg.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione avverrà in Italia ed in moneta nazionale.

B.6 Esonero denuncia altre assicurazioni

Si dà e si prende atto che i rischi assicurati possono essere assicurati presso diversi assicuratori. Il Contraente e l'Assicurato sono pertanto esonerati dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni per lo stesso rischio esistenti o di successiva stipulazione.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

B.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a' termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni.

In tal caso, la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

B.8 Osservazione del bilancio tecnico

La Società assicuratrice dovrà redigere ed inviare all'Ente o al Broker di cui all'art. 6 del capitola speciale d'oneri, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche precedentemente denunciate non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente art. B.1;
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato;
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**C.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Salvo i casi di dolo, gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile non trovano applicazione.

C.2 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

C.3 Aggravamento di rischio

Salvo il caso di dolo, l'art. 1898 del C.C. non trova applicazione.

A maggior chiarimento, si precisa che, in ogni caso, il Contraente e l'Assicurato sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

C.4 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

C.5 Durata e proroga dell'assicurazione

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30.06.19 alle ore 24.00 del 30.06.22 (scadenza anniversaria 31.12 di ciascun anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. B.7 delle presenti condizioni di polizza (Recesso in caso di sinistro).

C.6 Rescindibilità annuale

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a centoventi giorni da darsi con lettera raccomandata. Resta fermo l'impegno della Società a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta effettuata dal Contraente per un periodo massimo di 180 giorni dalla nuova scadenza contrattuale, secondo le disposizioni di cui all'art. C.5 che precede.

C.7 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C.8 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

C.9 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino ed è estesa alla circolazione nei territori per i quali è previsto il rilascio della carta verde.

C.10 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte del presente capitolato speciale.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

C.11 Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

C.12 Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, email, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

C.13 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

C.14 Premio – Regolazione del premio

Il premio conteggiato in base ai costi finiti (inclusa l'imposta) indicati all'articolo che segue, viene anticipato in via provvisoria sui dati preventivi annui dichiarati dal Contraente anch'essi di seguito indicati.

Entro 120 giorni dalla fine di ciascun anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati consuntivi degli elementi variabili affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio e, più precisamente:

- l'ammontare annuo dei chilometri percorsi dagli Assicurati per missioni o servizio.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, fatte salve le disposizioni in materia fiscale, devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa appendice.

Lotto 3 – Copertura assicurativa Kasko

Se il Contraente non effettua, nei termini prescritti, la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia provveduto ad adempiere ai suoi obblighi, salvi i diritti della Società ad agire giudizialmente o dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto; in tal caso il premio anticipato in via provvisoria per il periodo successivo verrà considerato in acconto o a garanzia del conguaglio dovuto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo quanto previsto al punto che precede anche in riferimento alla proroga dei termini per la messa in mora e fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Salvo il caso di dolo, qualora il Contraente abbia fornito indicazioni inesatte o incomplete, anche in relazione ai dati consuntivi utili per la regolazione del premio, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti richiesti e la documentazione necessaria.

E' fatto salvo l'eventuale premio minimo stabilito in polizza.

C.15 Calcolo del premio lordo

Il premio annuo anticipato, comprensivo delle imposte di legge, è così determinato:

Premio per chilometro di missione o servizio
chilometri; € x n. 10.000

Totale Premio annuo €

Resta inteso che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun anno assicurativo in nessun caso potrà essere inferiore a € compreso imposte, pari a n. 10.000 chilometri (base annua).

C.16 Coassicurazione e delega

Qualora dall'offerta aggiudicataria risulti che l'Assicurazione è divisa fra diverse imprese coassicuratrici l'assicurazione è ripartita per quote come indicato nel sotto riportato riparto del premio:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione (%)
	Coassicuratrice/Delegataria	
	Coassicuratrice/Delegante	
	Coassicuratrice/Delegante	
	TOTALE	100

Si applica quanto previsto dall'articolo 11 del Capitolo Speciale d'Oneri.

La presente polizza di assicurazione si compone di n. fogli oltre l'eventuale frontespizio.